

01731-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1328

UDIENZA CAMERA
CONSIGLIO ex art
23d.l.137/2020 DEL
27/11/2020

R.G.N. 23551/2020

Composta da

Vito Di Nicola

Presidente

Aldo Aceto

Antonella Di Stasi

Relatore

Stefano Corbetta

Antonio Corbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) , nato a (omissis)

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2020 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Roberta Barberini che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/02/2020, la Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da (omissis) e (omissis) avverso la sentenza n. 366 del 13/9/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con la quale erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs 74/2000 nonché il solo (omissis) (omissis) anche del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 e condannati alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) e (omissis), a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale deducono erronea applicazione degli artt. 591, comma 1 lett. c) e 585 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomentano che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto intempestivo l'appello, in quanto, vertendosi in ipotesi di overruling a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 698 del 24 ottobre 2019 - dep. 2020, Sinito, trovava applicazione il principio di irretroattività della interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole, pena la violazione dell'art. 2 cod.pen., art 25 Cost. e art 7 CEDU.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Correttamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto nell'interesse di (omissis) e (omissis) avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento del 13/09/2018, che, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava i predetti responsabili dei reati loro ascritti (il primo del reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 ed entrambi del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs 74/2000 e li condannava alla pena ritenuta di giustizia.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 13.9.2018, mediante lettura del dispositivo, con termine di gg 15 per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 2, cod.proc.pen. ed è depositata il 17.09.2018; il termine di giorni trenta di cui all'art. 585 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., per la proposizione dell'appello decorreva dal 28.09.2018 e scadeva il 28.10.2018, mentre l'atto di appello è stato depositato solo il 19.11.2018 ed è, quindi, tardivo.

Dopo l'introduzione del processo *in absentia* di cui alla legge n. 67 del 2014, l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto.

Nè rileva che la cancelleria del giudice *a quo* abbia provveduto a effettuare gli avvisi e le notifiche della sentenza (il 20/10/2018, come allegato in ricorso), trattandosi di adempimenti ultronei e non dovuti, che non producono alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Rv. 270217; Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 254427) «non potendo detto termine dipendere da attività processuali non richieste» (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, in motivazione). Tale affermazione è espressione di un principio immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione).

3. Ciò posto va osservato che sulla questione era insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

All'interpretazione maggioritaria schieratasi nel senso appena illustrato (Sez. 6, n. 12536 del 16/01/2019, Rv. 276377, Sez. 2 n. 57918 del 25/09/2018, Rv. 274473; Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Rv. 273485; Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017, S, Rv. 270911; Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Rv. 270217) se ne era contrapposta altra minoritaria secondo cui la mancanza di espressa abrogazione dell'art. 442, comma 3, ad opera della legge n. 67 del 2014, rende tuttora operante l'obbligo, ivi previsto, di notificare la sentenza all'imputato "che non sia comparso" (Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695; Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, non mass.; Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015, dep. 2016, Carini, non mass.).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione - investite con ordinanza di rimessione della terza sezione - hanno risolto il contrasto a favore della prima tesi (cfr. Sez.U,n.698 del 24/10/2019, dep.13/01/2020, Sinito, Rv.277470 - 01), affermando che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che,

estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo *in absentia*, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.

4. I ricorrenti deducono l'intervento di un c.d. *overruling* giurisprudenziale, ossia di un mutamento ermeneutico, ascrivibile alla Corte di cassazione e foriero di un'applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale che sostanziale, in violazione degli artt. 2 cod. pen. 25 Cost. e 7 CEDU ed invocano l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale.

Tale deduzione difensiva non può trovare accoglimento perché destituita di fondamento.

L' art. 7 della CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 novembre 1995, s. W. c. Regno Unito, ric. n. 20166/92, Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09) - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, P.G., P.C. e altro in proc. Tronchetti Provera, Rv. 26716401; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 Rv. 256584). In altri termini, la Corte EDU non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio orientamento nell'interpretazione di una norma legislativa, né in materia extrapenale né in materia penale. Si richiede, tuttavia, che tale mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma affinché lo Stato non incorra in una violazione dell'art. 6 (quanto alla materia extrapenale) e dell'art. 7 (in relazione alla materia penale).

La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905 — 01; Sez. U, Sentenza n. 24413 del 21/11/2011, Rv. 619591 — 01; Sez. U. civ. n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852; Sez. U. civ., n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358; Sez. U. civ., n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905), che hanno affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. *overruling*), che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il suo significato non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto

alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la *lex temporis acti*, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice.

Ove, però, l'*overruling* sia connotato dal carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Ne consegue che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall' *overruling* nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

Si è, quindi, sottolineato la decisività della prevedibilità della decisione giudiziale, precisando che «affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di *prospective overruling*, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso.

E si è affermato che l'imprevedibilità non è ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (Sez.1, n.27086 del 15/12/2011, Rv.620751 - 01) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Sez.6-2, n.3782 del 15/02/2018, Rv.647980 - 01) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Sez.L, n.14214 del 05/06/2013, Rv.626802 - 01).

Anche la giurisprudenza penale di legittimità si è pronunciata nello stesso senso, precisando che l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, ancorché minoritaria, e correlativamente esclude l'operatività del



divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Rv. 273876; Sez.5, n.41846 del 17/05/2018, Rv.275105 - 01; Dilaghi, Rv. 274406; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Rv. 27440;Sez.5, n.13178 del 12/12/2018, dep.26/03/2019, Rv.275623 - 01;Sez.5, n.12747 del 03/03/2020, Rv.278864 - 01).

Tali decisioni hanno affermato, in maniera condivisibile, che l'*overruling* non consentito, perché non prevedibile per l'imputato, sia ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l'esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall'indirizzo maggioritario.

I suesposti principi trovano applicazione nella specie, in quanto l'interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.698 del 24/10/2019, Sinito, non costituisce un *novum* assoluto nel panorama delle pronunzie della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo notifica, dopo l'introduzione del processo *in absentia* di cui alla legge n. 67 del 2014, dell'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato all'imputato non comparso ma si pone nel solco di un corposo e prevalente orientamento giurisprudenziale da tempo affermatosi nell'ambito delle Sezioni semplici di questa Corte ed è intervenuta in presenza di contrasto interpretativo, per cui essa non costituisce un orientamento "non ragionevolmente prevedibile".

Tale valutazione è stata già espressa da Sez. 5 n. 4455/2020 del 14 novembre 2019, dep. 03/02/2020, Rv 278552, che ha affrontato - nei medesimi termini argomentativi - il tema dell'impatto retroattivo dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 698 del 24 ottobre 2019 - dep. 2020, Sinito, evidenziando come dovesse escludersi la sussistenza di un approdo consolidato, poiché, al contrario, era emerso un contrasto interpretativo e l'orientamento maggioritario era schierato nel senso poi abbracciato dalle Sezioni Unite, opportunamente segnalandosi come "proprio l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni propugnate", così rimarcando la prevedibilità in concreto dell'epilogo decisorio nomofilattico, ritenuto coerente con il sistema processuale; e da ultimo da Sez.6, n.10659 del 20/02/2020,Rv.278750, che ha ribadito che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite con il recepimento di uno dei contrapposti orientamenti, anche qualora sia riconosciuto come legittimo quello più restrittivo per le facoltà e poteri processuali della parte;

ha, quindi, precisato che, in relazione alla fattispecie relativa al termine di impugnazione per l'imputato assente nel giudizio abbreviato, proprio in considerazione dell'incertezza del termine utile per proporre l'impugnazione, era onere della parte seguire l'orientamento più restrittivo, per non incorrere nella sanzione della decadenza, atteso che l'orientamento più estensivo delle facoltà processuali non presentava affatto i caratteri di orientamento dominante, ma costituiva solo uno dei due indirizzi di legittimità seguiti prima dell'intervento delle Sezioni Unite.

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/11/2020

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi

Il Presidente

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

